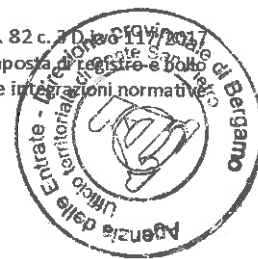


Associazione LA CORDILLERA APS
Via Milano n. 19/C
Albino (BG)
Codice Fiscale 95240160168
Partita IVA /

Al sensi dell'art. 82 c. 1 D.Lgs. 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative



Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 10/05/2022

Il giorno 10 Maggio 2022, alle ore 20:00, si è riunita presso la sede sociale sita in Albino (BG), Via Milano, n. 19/C, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "LA CORDILLERA APS" per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Davide Tommaso Giulio Tincani; funge da segretario/a verbalizzante Marta Palvarini.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

Davide Tommaso Giulio Tincani

Marta Palvarini

AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato a Ponte San Pietro

Il 30.05.2022

Al n° 876

Serie 3

Importo /



Il Funzionario
Antonio Pizzar



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LA CORDILLERA APS"

TITOLO I – Disposizioni generali

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

- A. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, "La Cordillera APS", con sede nel Comune di Albino (Bg) via Milano 19/C. La denominazione sarà integrata con "La Cordillera ETS - APS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
- B. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 13 del presente statuto.
- D. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, successivamente ratificata dall'Assemblea Soci, può trasferire la sede, senza che ciò costituisca modifica statutaria ai sensi dell'art. 3, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

- A. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

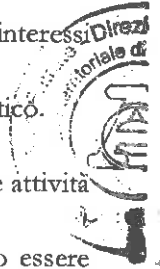
- A. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti a condizione che all'assemblea straordinaria medesima partecipi la maggioranza degli Associati.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

- A. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 del codice civile.

TITOLO II – Scopi e finalità

ART. 5 (Finalità e oggetto associativo)

- A. L'Associazione di Promozione Sociale "La Cordillera APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- B. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.
- C. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri Associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento interno. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo.
- D. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- E. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, lettere:
- 

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 24.

F. In particolare, l'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui al punto precedente, si pone come obiettivi istituzionali:

- educare i giovani alla riscoperta dei valori umani e indirizzarli ad una esperienza di vita caratterizzata da un concreto impegno sociale;
- preparare gli Associati a svolgere impegno concreto di lavoro gratuito ed in particolare di presenza educativa fra la gente attraverso esperienze di lavoro comunitario;
- la formazione nella società di una coscienza caritativa e di aiuto del prossimo;
- la tutela e miglioramento della qualità della vita;
- la tutela e promozione di relazioni inter culturali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- svolgere attività di condivisione, di vita di comunità e di sensibilizzazione;
- la beneficenza;
- sostenere quegli Associati e quei volontari anche tra i non aderenti all'associazione che, spontaneamente



e gratuitamente, si recano a lavorare a favore delle popolazioni in stato di necessità

- sostenere progetti in campo educativo, sociale e sanitario a favore delle popolazioni in stato di necessità.
- G. A tale scopo l'Associazione si propone di raggiungere le proprie finalità anche attraverso forme di attività socio ricreative quali: mostre, interventi nelle scuole e negli oratori, convegni, manifestazioni culturali ed esperienze di lavoro comunitario.
- H. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017, quale a titolo esemplificativo, la gestione di rifugi e/o strutture ricettive destinate ad oratori e gruppi famiglie.
- I. L'Associazione potrà infine svolgere, in via non esclusiva, non prevalente e del tutto marginale, attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini.

ART. 6 (Ambito di attuazione delle finalità)

- A. L'associazione opera prevalentemente, ma non in via esclusiva, nel territorio della regione Lombardia.

TITOLO III – Gli associati

ART. 7 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

- A. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- B. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 10 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.
- C. Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché

in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso e pertanto regolarmente iscritti nel libro soci come previsto all'art.15 del D.L. 117/2017; in particolare ogni Associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche dell'Associazione. E' ammesso il voto per delega. E' escluso il voto per posta.

D. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

E. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al direttivo dell'Associazione. Nella domanda dovrà essere specificato:

- nome e cognome, luogo data di nascita, professione e residenza;
- utenza telefonica;
- indirizzo di posta elettronica;
- allegare una copia di un documento in corso di validità;
- accettare le norme sulla privacy e firmarle.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 8 (Diritti)

- A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.
- B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.
- C. Gli Associati hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento

della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'associazione;

- D. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. I volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché la responsabilità civile verso terzi.
- E. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 9 (Doveri)

- A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.
- B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

ART. 10 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze, fra le quali il mancato versamento della quota o del contributo previsto per l'anno in corso. È altresì causa di possibile esclusione il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi

non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – Gli Organi

ART. 11 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- i. l'Assemblea degli associati;
- ii. il Consiglio Direttivo;
- iii. il Presidente;
- iv. Il Vice Presidente;
- v. Il Segretario
- vi. Il Tesoriere;
- vii. Organo di Controllo.

B. Tutte le cariche sono gratuite.

C. È assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo se previsto cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 12 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e firmata o stampa di e.mail; sono ammesse 2 (due) deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

ART. 13 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
- B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante comunicazione e.mail o tramite lettera diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.
- C. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.
- D. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale, ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione.
- E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci
- F. In particolare, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio, e, quando richiesto, nomina/revoca i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero nonché se previsto, nomina/revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
- G. L'Assemblea ordinaria delibera sui regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
- H. L'Assemblea ordinaria determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto.
- I. L'Assemblea ordinaria approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.
- J. L'Assemblea ordinaria prende in esame le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio

Direttivo.

- K. L'Assemblea ordinaria ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi e di eleggere il Presidente.
- L. L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.
- M. L'Assemblea ordinaria delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- N. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto a condizione che vengano rispettate le modalità espressamente previste dall'art. 3 del suddetto testo.
- O. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.
- P. L'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

ART. 14 (Validità dell'Assemblea)

- A. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Trascorsa un'ora da quella indicata nella convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di Associati presenti in proprio o per delega.

ART. 15 (Votazione dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.
- B. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati

presenti o rappresentati.

- C. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

ART. 16 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

- A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- B. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni, come previsto all'art.15 del D.L. 117/2017.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel suddetto libro sociale, così come i rendiconti economici e finanziari, sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

ART. 17 (Composizione)

- A. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri.
- B. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici eventualmente associati.
- C. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- D. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni consiliari, redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e definisce le quote annuali associative.
- E. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare circa l'esclusione di Associati per gravi motivi.
- F. In caso di vacanza della carica su proposta del Presidente subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima assemblea utile.
- G. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo

si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

H. I soci dell'Associazione che intendano proporre la propria candidatura a membri del Consiglio Direttivo devono presentare la propria domanda 7 giorni prima dell'Assemblea tramite comunicazione e.mail all'indirizzo della segreteria dell'associazione o, in caso di impedimenti, anche il giorno stesso dell'Assemblea.

I. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

J. Il Consiglio Direttivo è composta da:

- i. Presidente (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
- ii. Vice Presidente (nominato dal Consiglio al suo interno);
- iii. Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
- iv. Consiglieri (nominati dall'assemblea degli Associati).

La figura del Presidente e del Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri nominati secondo le modalità previste dal presente statuto.

ART. 18 (Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 19 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio al suo interno.

B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.

C. Il Consiglio Direttivo può revocare il Vice Presidente.

D. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

E. Il Presidente può delegare, fino a revoca, con apposita procura per singoli atti o determinate categorie di atti, parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 20 (Segretario)

A. Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente ed è nominato dall'assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente. Il segretario redige il verbale dell'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea medesima.

ART. 21 (Il Tesoriere)

A. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione. In particolare il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la relazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Stanti i compiti affidati Tesoriere sono conferiti allo stesso potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa con la firma congiunta del Presidente la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

ART. 22 (Durata e funzioni del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e viene eletto dall'assemblea tra gli Associati che ne determina il numero, ed i suoi membri possono essere rieletti.

B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche tramite via telematica o teleconferenza.

C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione

via e.mail o tramite lettera recapita a casa di ciascun membro.

- D. Il consiglio direttivo deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni, come previsto all'art.15 del D.L. 117/2017.
- E. Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria dando attuazione alle deliberazioni assembleari, redige ed approva la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, nonché determina l'ammontare delle quote associativi annuali.
- F. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-tesoriere. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Sono ammesse deleghe due per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- G. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al suo interno il Segretario / Tesoriere ed il Vice Presidente dell'Associazione.
- H. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

.CAPO III: Il Presidente

ART. 23 (Elezione del Presidente)

- A. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti in proprio.

ART. 24 (Durata)

- A. Il Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- B. L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

- C. Prima della fine del mandato il Presidente stesso convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 25 (Rappresentanza legale e funzioni)

- A. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, ed attua le delibere dell'Assemblea.
- B. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente eletto all'interno del Consiglio Direttivo.
- C. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le porta alla notifica nella prima riunione utile.
- D. Il Presidente presiede l'Assemblea degli Associati e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione dove può essere consultato dagli Associati.

ART. 26 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

- A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
- B. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile. Nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

- D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
- F. L'Organo di controllo deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni, come previsto all'art.15 del D.L. 117/2017

TITOLO V – Risorse economiche e Patrimonio dell'Associazione

ART. 27 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

- A. Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento l'Associazione dispone di un patrimonio indivisibile e indisponibile costituito da liquidità e attività finanziarie, ovvero da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente, nonché eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti, nonché eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- B. Costituisce patrimonio disponibile ogni altra attività patrimoniale dell'Associazione.
- C. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statuarie, sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

D. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 28 (I beni)

A. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

ART. 29 (Quote o contributi annuali)

A. Le Quote o contributi annuali di adesione a carico degli Associati sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 30 (Erogazioni, donazioni, lasciti)

A. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva.

B. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla

loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva

ART. 31 (Proventi derivanti da attività di raccolta fondi e attività diverse)

- A. I proventi e gli oneri derivanti da attività di raccolta fondi e da attività diverse, del tutto strumentali e sussidiarie all'attività istituzionale, sono inseriti in apposita sezione del Rendiconto dell'Associazione.
- B. L'Assemblea degli Associati delibera sulla loro utilizzazione che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione ovvero destinate alla realizzazione degli scopi educativi e solidaristici dell'Associazione.

ART. 32 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

- A. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea, ove ritenuto necessario, provvede alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- B. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VI – Bilancio

ART. 33 (Bilancio)

- A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, di cui all'art. 13 del Dlgs. 117/2017 da sottoporre all'assemblea degli Associati per la relativa approvazione.

- B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
- C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
- E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.
- F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.
- G. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 34 (Obbligo di destinazione degli utili e avanzi di gestione)

- A. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- B. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – La Responsabilità

ART. 35 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

- A. Gli Associati dell'Associazione durante lo svolgimento dell'attività di volontariato sono assicurati per

infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

- B. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.
- C. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.
- D. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

TITOLO VIII – Rapporto con terzi e regolamenti interni

ART. 36 (Rapporto con terzi)

- A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti coloro che, pur non essendo Associati dell'Associazione, ne condividono scopi e finalità.

ART. 37 (Regolamenti interni)

- A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – Controversie e disposizioni finali

Art. 38 (Clausola compromissoria)

- A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 39 (Disposizioni finali)

- A. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

vincolo n°